

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETÀ E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Albo camerale online” - l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” - l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” - la piattaforma digitale prevista dall’art. 16, comma 6-bis del D.L. n. 185/2008 e dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Diffida” - l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012;
- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” - il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’Ufficio Registro imprese in base agli artt. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” - il gestore previsto dall’art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;



- g) “Iscrizione d’ufficio” - l’iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’Ufficio Registro imprese;
- h) “Iscrizione massiva d’ufficio” - l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
- i) “Procedimento d’ufficio” - il procedimento amministrativo avviato dall’Ufficio Registro imprese al fine di assegnare e iscrivere nel Registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) “Procedimento massivo” - il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) “Registro delle imprese” - il registro di cui all’art. 2188 del Codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l) “Sito istituzionale” - il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Agrigento di cui all’URL <https://www.ag.camcom.it>;
- m) “Ufficio Registro imprese” - l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del Registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del Codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d’ufficio dei domicili digitali

1. L’Ufficio Registro imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione dei domicili digitali inattivi e di assegnazione d’ufficio dei nuovi domicili digitali - ai sensi degli articoli 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 - alle imprese individuali o società che ne siano prive o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3

Procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi

1. La cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi alle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:
 - a) estrazione e verifica, da parte dell'Ufficio Registro imprese, degli elenchi di imprese individuali e società con un domicilio digitale, iscritto al Registro imprese, inattivo;
 - b) comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale, finalizzata ad invitare, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, le imprese individuali e le società a regolarizzare la propria posizione, secondo le modalità individuate all'art. 5 comma 1;
 - c) al termine del periodo di pubblicazione di cui all'art. 5 comma 1, l'ufficio verifica l'eventuale adempimento da parte di soggetti obbligati. Il procedimento nei confronti dei soggetti adempienti è archiviato ai sensi dell'art. 6. Nel caso di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa, il procedimento si conclude con l'iscrizione in visura del provvedimento del Conservatore di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo.

Art. 4

Procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:
 - a) estrazione e verifica, da parte dell'Ufficio Registro imprese, degli elenchi di imprese individuali o società prive di un domicilio digitale iscritto nel Registro delle imprese;
 - b) comunicazione dell'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, con le modalità di cui all'art. 5 comma 1, e contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione per le imprese individuali;
 - c) al termine del periodo di pubblicazione di cui all'art. 5 comma 1, emanazione del provvedimento del Conservatore, immediatamente esecutivo, di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale che individua l'elenco finale delle imprese individuali e delle società destinatarie dell'atto e conseguente immissione dei dati nel sistema informativo messo a disposizione dal gestore di cui all'art. 1 lett. f);



- d) assegnazione massiva dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, come modificati dall'art 37 del D.L. n. 76/2020;
- e) iscrizione massiva dei domicili digitali nel Registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub d) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- f) contestualmente a quanto indicato sub e) emissione massiva del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. I procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 hanno avvio con la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Agrigento, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida dall'art. 4, comma 1 lett. b).
3. Qualora l'Ufficio Registro imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 6

Conclusione dei procedimenti e termini

1. Il procedimento di cancellazione massivo dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese;
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese con apposita pratica telematica.
2. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese e contestuale emissione del verbale di accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 lett. f);
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese con apposita pratica telematica.
3. I provvedimenti del Conservatore sono immediatamente esecutivi e sono pubblicati all'Albo camerale per sette giorni consecutivi.
4. I procedimenti descritti negli articoli 3 e 4 si concludono entro il termine di tre mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 7

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. L'Ente può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali - quali newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati - al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 8

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile dei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 è il Conservatore del Registro delle imprese. Al responsabile è demandato il compito di curare l'intero procedimento,



- dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel Registro delle imprese e l'emissione del verbale sanzionatorio.
2. La gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società, è demandata all'Ufficio Registro imprese.
 3. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel Registro delle imprese è compiuta dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del Registro delle imprese.
 4. Il Segretario Generale è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 9

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente, nonché nella sezione Amministrazione trasparente e in quella dedicata al Registro imprese.